

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 20.8.1960, n. 3 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana";

VISTO il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

VISTO il D.P.R. 8.09.2000, n. 299 e s.m.i., che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

VISTA la L.r. 23.12.2000, n. 30 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8 – 9 – 10 – 11 che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni di cui all'art. 102 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed alla l.r. 09.05.2012, commi 144 e 145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTI i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 06.11.2012, pubblicato nella G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012;

RICHIAMATI i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell'adunanza del 07.11.06, n. 360/08 reso nell'adunanza del 23.09.08, n. 207/09 reso nell'adunanza del 02.09.09 e n. 948/10 reso nell'adunanza dell'01.09.2010;

VISTO il progetto di fusione dei Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini trasmesso dagli stessi, in allegato alle note prot. n. 6810 e 6836 del 04.04.2018, acquisiti rispettivamente in data 06.04.2018 ai prot. n. 4267 e 4268, relativo all'istituzione del Comune Autonomo denominato Cammarata Gemini, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata l.r. n. 30/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10 comma 2) della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., con riferimento a quanto prescritto dai punti a), b), c), e d) dell'art. 2 del D.P. 24.03.2003 n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. _____ del _____ 2018, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., risulta essere, nella sua interezza, la popolazione dei comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, i cui territori devono subire la fusione tra la popolazione relativa agli ex comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, nell'istituendo comune autonomo **CAMMARATA GEMINI**, nella considerazione che, alle stesse, è stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti istruttori ed il decreto previsto dal comma 1) dell'art. 1 del D.P. 24.3.2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che autorizza la consultazione referendaria, nel caso d'istruttoria positiva, nell'indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della l.r.

30/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 102 comma 2 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed integrato dalla l.r. 09.05.2012, commi 144 e 145, vanno supportati con un adeguato corredo motivazionale, che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali, in ordine alla individuazione della popolazione interessata alla consultazione;

ACCERTATO, relativamente a questo aspetto istruttorio, che non è necessaria un'articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supportata da un iter argomentativo che, seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all'individuazione della popolazione interessata, e ciò nella considerazione che non compete al Giudice Amministrativo, in sede di sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referendum, verificare in concreto ed a posteriori, la sussistenza delle condizioni legittimanti una consultazione referendaria riferita o meno all'intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni con cui le condizioni sono state verificate dall'organo regionale, in sede di individuazione dell'ambito del referendum;

RICHIAMATA, quindi, la relazione istruttoria conclusiva del procedimento, prot. n. _____ del _____, che s'intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che il progetto relativo alla fusione dei due comuni e all'istituzione del Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI, ex comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, è, fra l'altro, motivato nella Relazione Tecnica Illustrativa a supporto del progetto medesimo;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica Illustrativa a supporto del progetto di fusione e di istituzione del comune autonomo CAMMARATA GEMINI, viene rappresentato che *"La fusione di Cammarata e San Giovanni Gemini (Comuni autonomi della Provincia di Agrigento) e la costituzione di un unico Comune si potrebbe prospettare come la conclusione di un processo che culturalmente, fisicamente e socialmente è in atto da anni e che, peraltro, in molti ambiti risulta già compiuta. Dal punto di vista economico, sociale e urbanistico, infatti, è innegabile che non sussista alcuna separazione e, in questi ambiti, la fusione è di fatto avvenuta"*;

ACCERTATO che la relazione tecnica-illustrativa presentata a corredo della progettazione, così come indicato dalla lettera c) del richiamato art. 2, del D.P. 24.03.2003, n. 8, oltre a fare cenno degli aspetti storici, culturali ed alla morfologia del territorio, ha la finalità di dimostrare le potenzialità dell'istituendo comune, sia per quanto attiene l'assetto dei servizi comunali sia le relative disponibilità delle risorse finanziarie;

RILEVATO che l'erezione del nuovo Comune CAMMARATA GEMINI, implicherebbe la fusione dei comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini che hanno, rispettivamente, la superficie di Ha. 19.203 e Ha. 2.630, quindi, il nuovo comune avrebbe una superficie totale di Ha. 21.833 ad una percentuale del 100 % dell'intero territorio comunale, elemento che già di per se determina il coinvolgimento dell'intera popolazione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini;

CONSIDERATO che i gruppi organizzati di carattere pubblico quali sono i comuni, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, *"che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc."*;

CONSIDERATI i principi indicati dai commi 3, 4, 5, 5/bis, 7/bis e 7/ter dell'art. 8 della l.r. n.30/2000 e s.m.i., al fine di individuare le *"popolazioni interessate"* aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del richiamato art. 8) e avuto riguardo alle indicazioni testé riportate tratte dalla Giurisprudenza Costituzionale alla quale si è fatto cenno;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., per cui la *"popolazione interessata"* alla consultazione referendaria risulta essere *"nella sua interezza la popolazione del comune di Cammarata e di San Giovanni Gemini, il cui territorio deve subire una fusione, unitamente a tutta la popolazione"*, nella considerazione che alla stessa deve *"riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione"*, per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto *"tutti i cittadini elettori residenti"*, nel Comune di Cammarata e di San Giovanni Gemini;

RILEVATO che tale individuazione è supportata, oltre che dai contenuti normativi regolanti la materia, dagli indirizzi giurisprudenziali maturati, *“per cui va applicata la regola generale direttamente ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, esplicitata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenze Corte Costituzionale nn. 453/1989, 433/1995, 94/2000 e 47/2003), la quale prevede la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, stante che solo in casi particolari per i quali occorre la valutazione di elementi di fatto, può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione del comune, visto che anche la popolazione residente in aree diverse da quelle oggetto della variazione territoriale, può avere un interesse rispetto alla variazione medesima”*;

CONSIDERATO che la consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8, sarà indetta dai Sindaci dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza la popolazione dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, i cui territori e le cui popolazioni devono subire modificazioni per l'istituzione del Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI, ex comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini nella considerazione che alle stesse devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda la fusione dei territori e delle popolazioni;

TENUTO CONTO che i risultati della consultazione referendaria, indetta dai Sindaci dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24.03.2003, n. 8, dovranno essere valutati ai sensi del comma 7bis dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., poiché trattasi di fusione per incorporazione dell'intera popolazione dei due territori comunali;

CONSIDERATO che i provvedimenti sindacali di indizione della consultazione referendaria, devono specificare che i territori oggetto della variazione territoriale riguardante la fusione e l'istituzione del Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI, ex comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, sono quelli che risultano segnati nel progetto di fusione pubblicato all'Albo Pretorio comunale;

ATTESO che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 23.12. 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la fusione e l'istituzione del Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI, ex Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. n. 30/2000 e s.m.i..


Art. 2 - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8, sarà indetta dai Sindaci dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza la popolazione dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, i cui territori e le cui popolazioni devono subire modificazioni per l'istituzione del Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI, ex comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini nella considerazione che alle stesse devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda la fusione dei territori e delle popolazioni, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 3 - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito, come indicato dall'art. 3, comma 1), lett. d, del D.P. 24.03.2003, n. 8: *“Volete che le i territori comunali corrispondenti al territorio dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini subiscano una fusione degli stessi comuni e che venga costituito il nuovo comune autonomo con la denominazione di Comune Autonomo CAMMARATA GEMINI?”*.

Art. 4 - Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24.03.2003, n. 8.

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 20-12-2018



L'ASSESSORE
Grasso
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Grasso', written over the printed name.